



SOMMARIO

MESE DI SETTEMBRE 2007

LE NOVITÀ FISCALI DEL "DECRETO TESORETTO"	PAG. 1
NOTIZIE FLASH AREA CONSULENZA DEL LAVORO	PAG. 4
QUALITÀ E CERTIFICAZIONE: UN BANDO PER LA SELEZIONE DI BUSINESS IDEA INNOVATIVE	PAG. 5
AMBIENTE E SICUREZZA: APPROVAZIONE DEFINITIVA DDL SULLA SICUREZZA DEL LAVORO	PAG. 6
SPECIALE FINANZIAMENTI	PAG. 7
SCADENZARIO	PAG. 8

LE NOVITÀ FISCALI DEL "DECRETO TESORETTO"

Riferimenti: DL n. 81/2007

Di seguito si esaminano le principali novità di natura tributaria contenute nel c.d. "Decreto Tesoretto".

Le novità più rilevanti riguardano le disposizioni inerenti la fiscalità dei veicoli, le semplificazioni in

materia di elenchi clienti-fornitori e la sperimentali degli indicatori di normalità economica per gli studi di settore.

Il DL n. 81/2007, recante principalmente disposizioni in materia di distribuzione delle maggiori entrate 2007 (c.d. Tesoretto), è il veicolo normativo nel quale sono inserite alcune rilevanti novità in materia di reddito d'impresa e IRAP, in relazione alla presentazione degli elenchi clienti-fornitori e alla sperimentali degli indicatori di normalità economica ai fini degli studi di settore.

N.B.

Il Decreto in esame non ha recepito le annunciate novità in tema di (in)deducibilità dei terreni sui quali insistono i fabbricati strumentali contenuto in un apposito disegno di legge.

**SPERIMENTALITÀ DEGLI INDICATORI
DI NORMALITÀ ECONOMICA
(art. 15, comma 3-bis)**

Sono introdotti nella Finanziaria 2007 i nuovi commi **14-bis** e **14-ter** in materia di accertamento da studi di settore mediante i nuovi indicatori di normalità economica (c.d. "super congruità").

Con il **comma 14-bis** è prevista da un lato la natura **sperimentale degli indicatori di normalità economica** introdotti dal comma 14 della Finanziaria 2007 e dall'altro la natura di **presunzioni semplici** dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi desumibili in base ai predetti indicatori.

Nel **comma 14-ter** sono invece specificate le conseguenze del principio affermato nel comma 14-bis, ossia che la dichiarazione di ricavi/compensi inferiori a quelli desumibili dagli indicatori **non comporta l'accertamento "automatico" da parte dell'Ufficio.**

Con riferimento alla seguente situazione:

Ricavo puntuale da congruità e da normalità economica € 125.000

Ricavo minimo da congruità e da normalità economica € 123.000

Ricavo puntuale da congruità senza normalità economica € 105.000

Ricavi dichiarati € 100.000

dalle diverse disposizioni succedutesi nel tempo si desume che:

❖ alla luce del DM 4.7.2007 (Informativa SEAC 12.7.2007, n. 173) il **nuovo livello per essere considerati congrui** è il maggiore tra il ricavo minimo da congruità e normalità economica e il ricavo puntuale da congruità. Nel caso specifico va considerato l'importo di € 123.000;

❖ in base alla nuova disposizione qualora il contribuente non si adegui, l'accertamento "automatico" da studi potrà essere effettuato per € 5.000 (105.000 – 100.000). Per poter effettuare un accertamento di ulteriori € 18.000 (123.000 – 105.000) l'Ufficio deve motivare e fornire gli elementi di prova a supporto di tali maggiori ricavi.

Da ciò si può desumere che se il contribuente si adegua per € 5.000, non potrà essere raggiunto da un accertamento fondato esclusivamente sullo scostamento rispetto agli studi di settore in

quanto gli ulteriori maggiori ricavi pari a € 18.000 costituiscono una presunzione semplice di infedeltà di quanto dichiarato che necessita dei citati ulteriori elementi.

La sperimentality, analogamente agli studi che hanno ancora tale carattere (lavoratori autonomi, ecc.), comporta che la non congruità rispetto al risultato di GERICO può essere utilizzata dall'Amministrazione finanziaria soltanto per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

**ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
(art. 15, comma 3-ter)**

Con riferimento al **2006** viene meno l'obbligo di presentazione dell'elenco clienti-fornitori (in scadenza al 15.10/15.11.2007) per i seguenti soggetti:

- ❖ contribuenti in **contabilità semplificata** di cui agli artt. 18 (imprese minori) e 19 (esercenti arti e professioni) DPR n. 600/73;
- ❖ associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali ex Legge n. 383/2000 e Legge n. 266/91;
- ❖ organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. n. 460/97.

Per quanto riguarda il **2007** le semplificazioni per i **soggetti sopra richiamati sono demandate ad un apposito Provvedimento** da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in esame.

**IRAP – CUNEO FISCALE
(art. 15-bis, commi da 1 a 6)**

È prevista l'inclusione tra i soggetti che beneficiano della deduzione IRAP collegata alla presenza di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) delle banche, degli altri enti finanziari e delle assicurazioni, inizialmente esclusi dalla disciplina del cuneo fiscale introdotta dalla Finanziaria 2007.

Il Decreto in esame recepisce l'impegno del Governo, al fine di evitare la bocciatura in sede comunitaria dell'intera agevolazione, ad ammettere anche tali soggetti ai benefici delle nuove deduzioni IRAP.

Le disposizioni in esame tengono conto nel disciplinare la deduzione IRAP nei confronti di

tali soggetti, della particolare disciplina di bilancio ad essi applicabile.

DEDUCIBILITÀ COSTI VEICOLI (art. 15-bis, commi da 7 a 10)

A seguito dell'autorizzazione Comunitaria al ripristino del regime di parziale detraibilità dell'IVA sulle auto (Informativa SEAC 3.7.2007, n. 163) è venuta meno l'esigenza di mantenere il regime di indeducibilità dei costi dei veicoli introdotto con il DL n. 262/2006.

Nell'ambito dei commi da 7 a 10 sono pertanto nuovamente modificate le disposizioni in tema di limitazione alla deducibilità dei costi dei veicoli e tassazione del fringe benefit per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti.

Con riferimento a tale ultima questione il comma 7 ripristina nella misura del 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km secondo le tariffe ACI, l'ammontare tassato in capo ai dipendenti per l'utilizzo promiscuo dell'autovettura.

Fermo restando il limite fiscalmente rilevante (€ 18.076, ecc.) le percentuali di deducibilità dei costi degli autoveicoli di cui all'art. 164, TUIR sono così modificate:

- ❖ **40%** con riferimento alla generalità delle imprese per le autovetture e autocaravan non concesse in uso promiscuo ai dipendenti; tale percentuale è confermata all'80% per le auto utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio;
- ❖ **40%** per le autovetture utilizzate dai lavoratori autonomi, confermando la condizione secondo la quale la deducibilità è consentita limitatamente ad un'autovettura per ciascun professionista;
- ❖ **90%** per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti.

La decorrenza delle disposizioni testé illustrate è, in base al comma 8, fissata **dal periodo d'imposta in corso al 27.6.2007**.

Il comma 9 modifica le regole di deducibilità relative al **periodo d'imposta in corso al 3.10.2006**, già oggetto di limitazione da parte del DL n. 262/2006.

Per il 2006, sono previste le seguenti percentuali di deducibilità :

- ❖ **20%**, con riferimento alla generalità delle imprese, per le autovetture e autocaravan non concesse in uso promiscuo ai dipendenti (80% per le auto utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio);
- ❖ **30%** per le autovetture utilizzate dai lavoratori autonomi (limitatamente ad un'autovettura per ciascun professionista);
- ❖ **90%** per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti.

RECUPERO DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI PER IL 2006

I maggiori importi deducibili in ottemperanza delle nuove norme introdotte dal Decreto in esame con riferimento al 2006 sono, ai sensi del comma 9 *“recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo”*.

In pratica la **deduzione dei costi 2006 con le nuove percentuali** è riconosciuta, in deroga alla regole di competenza, come **variazione fiscale in diminuzione da apportare nel periodo d'imposta 2007 (mod. UNICO 2008)**.

È altresì possibile diminuire il versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2007.

Tale recupero in sede di acconto non è obbligatorio, posto che si traduce nella possibilità di un minor versamento.

Il comma 10 “conferma” infine la possibilità di calcolare gli acconti 2007 sulla base delle disposizioni vigenti anteriormente al DL n. 262/2006, ossia in base alle regole in vigore fino al 2005.

Daniele Gaspari
Area Consulenza Fiscale



Possibile proroga per l'emersione del lavoro nero

È ormai prossima la scadenza del **30 settembre** per la presentazione all'INPS dell'istanza utile alla regolarizzazione dei lavoratori sommersi.

Tale regolarizzazione è possibile anche qualora sia **pendente un accertamento ispettivo** e permette di sanare le posizioni con un pagamento ridotto dei contributi e senza sanzioni! Per tale motivo si raccomanda alle imprese interessate di **contattare quanto prima il nostro ufficio** per effettuare una valutazione approfondita sulla opportunità di accedere a questa agevolazione.

In considerazione però dello scarso successo della manovra il Ministero del Lavoro sembra intenzionato a proporre al Governo l'emanazione di un **provvedimento di proroga**.

Si ricorda che il pacchetto "emersione lavoro irregolare" è contenuto nei **commi 1192 – 1201**, articolo 1 della Legge Finanziaria 2007.

Corte di Cassazione: una litigata non fa mobbing

La Corte di Cassazione, con la **Sentenza n. 33624 del 9 luglio 2007**, ha ridimensionato la figura del mobbing almeno per quanto riguarda la rilevanza penale della fattispecie.

Precisa, infatti, la Suprema Corte che un comportamento vessatorio integra gli elementi del reato di lesioni personali volontarie gravi solo quando viene dimostrata la sistematicità e la durata dell'azione lesiva nel tempo, le sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione *"risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa"*.

Corte di Cassazione: l'assegnazione a mansioni inferiori non giustifica il rifiuto della prestazione lavorativa

La Corte di Cassazione, con la **Sentenza n. 10547 del 9 maggio 2007**, ha stabilito che il lavoratore non può sospendere in tutto o in parte la propria attività lavorativa se, ove pur sussista una situazione di dequalificazione di mansioni, il datore di lavoro assolve a tutti gli

altri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, garanzia del posto di lavoro) potendo una parte rendersi inadempiente soltanto se è totalmente inadempiente l'altra parte.

Corte di Cassazione: il certificato del medico fiscale fa fede fino a querela di falso

La Corte di Cassazione, con la **Sentenza n. 15372 del 10 luglio 2007**, ha stabilito che il certificato redatto da un medico incaricato di controllare la malattia del lavoratore è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.

Precisa, infatti, la **Suprema Corte che per smentire le attestazioni riportate dal medico fiscale non basta presentare testimoni che attestino il contrario, ma è necessario contestare in giudizio la fede privilegiata di quanto certificato**.

Precisa, inoltre, la Corte che, questa fede privilegiata non è illimitata, ma è riservata soltanto ai fatti materiali che il pubblico ufficiale ha accertato direttamente e personalmente e non si estende, in particolare alle valutazioni dello stesso.

Età minima di ammissione al lavoro: intervento del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con **Nota protocollo n. 9799 del 20 luglio 2007**, conferma l'innalzamento dell'età di ammissione al lavoro dei minori da 15 a 16 anni, a partire dal **1° settembre 2007**.

Questo innalzamento è previsto dall'art. 1, comma 622 della L. n. 296/2007 (Legge Finanziaria) che ha elevato l'obbligo d'istruzione obbligatoria a **dieci anni**, a partire dall'anno scolastico 2007/2008, facendo slittare di un anno l'eventuale ingresso nel mondo del lavoro del minore.

Il mancato rispetto del limite minimo d'età per l'ammissione al lavoro è sanzionato con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a 5164,00 euro.

Patrizia Pizzinelli

Area Consulenza del Lavoro

UN BANDO PER LA SELEZIONE DI 'BUSINESS IDEA' INNOVATIVE

Lo sportello Innovazione di Confartigianato Cesena intende promuovere l'azione ideata da CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico - Azienda speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena a sostegno della creazione di imprese innovative e di nuovi rami d'impresa.

L'iniziativa ha l'obiettivo di individuare sino a 15 "business idea" (progetti) caratterizzati da elevate potenzialità di mercato.

Ai proponenti selezionati saranno offerti servizi di supporto specialistico attraverso un percorso personalizzato di training e tutoring necessario per finalizzare l'idea imprenditoriale attraverso l'apporto di competenze aziendali e manageriali per la definizione della formula imprenditoriale, lo sviluppo del proprio business plan e/o della propria "business idea".

A chi è aperta l'iniziativa

La presente selezione si rivolge ad aspiranti imprenditori o imprenditori motivati a finalizzare la propria "business idea" per poi, qualora ce ne siano i presupposti, trasformarla in una nuova impresa o nuovo ramo d'impresa da ubicare nella provincia di Forlì-Cesena.

Può partecipare alla selezione delle migliori "business idea" di cui al presente bando, qualsiasi persona fisica, in forma singola o associata, o impresa in possesso di un progetto imprenditoriale suscettibile di valorizzazione.

Possono altresì partecipare società di persone e/o di capitali che intendano creare un nuovo ramo d'impresa e/o promuovere lo sviluppo di un nuovo prodotto e/o processo purché nella domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sia chiaramente indicato il referente (o i referenti) del progetto stesso, eventuali beneficiari dell'attività di training e tutoring.

Commissione di valutazione e criteri di valutazione

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione dei progetti è eseguita da una Commissione di Valutazione composta da rappresentanti nominati dal CISE, che possono provenire anche da altre organizzazioni competenti in tema di innovazione, e da esperti della società META Group che è il partner tecnico individuato per la realizzazione del progetto.

Fasi e tempi

FASE	ENTRO IL
Animazione e raccolta delle "business idea"	30 Settembre 2007
Selezione delle candidature che rispondono al bando	15 Ottobre 2007
Percorsi di formazione e rielaborazione delle "business idea" selezionate	20 Dicembre 2007
Valutazione del project work in diverse fasi	15 Gennaio 2008
Tutoraggio	31 Gennaio 2008
Workshop con la partecipazione di investitori	28 Febbraio 2008

Modalità e termini di presentazione delle domande

Il bando è pubblicato sui siti web www.ciseonweb.it e www.fo.camcom.it e riporta tutte le modalità per l'invio

Le domande pervenute sono considerate ammissibili qualora rispettino i requisiti formali previsti dal Bando e successivamente sono esaminate dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- Expertise, motivazione e affidabilità del proponente e/o dei referenti del progetto;
- Potenziali di mercato della "business idea" presentata;
- Sostenibilità del modello di business anche da un punto di vista finanziario;
- Innovatività/vantaggi competitivi dei prodotti/servizi.

La Commissione di Valutazione, nel caso ritenesse necessario assumere ulteriori elementi istruttori oltre a quelli presentati al momento della domanda, potrà richiedere chiarimenti ai rappresentanti della "business idea" proposta.

Attività di supporto

Le "business idea" selezionate potranno accedere al percorso di training e tutoraggio. L'intervento, attraverso una selezione mirata, premierà i migliori portatori di "business idea" con l'offerta dei seguenti servizi:

- **percorso di training** che prevede l'erogazione di 7 moduli che copriranno le seguenti tematiche: team building, creazione di impresa, organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane, marketing e pianificazione strategica, finanza e capitale di rischio, attraverso formatori ed esperti e attività di business planning. L'obiettivo primario del percorso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze fondamentali per finalizzare la "business idea" e gestire i processi aziendali;
- **tutoraggio** da parte di esperti per la finalizzazione del progetto imprenditoriale;
- fruizione di un servizio di **promozione delle idee progettuali** assistite e matching con contestuale ricerca di potenziali partner sia operativi che finanziari (investitori) per le idee **che presentano maggiore potenziale.**

della domanda di partecipazione **entro e non oltre il 30 settembre 2007.**

Emanuela Magrini
Area Qualità e Certificazione

AMBIENTE E SICUREZZA

APPROVAZIONE DEFINITIVA DDL SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

E' stato approvato, in via definitiva, ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il provvedimento legislativo, di iniziativa governativa, con il quale sono state dettate nuove misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e di delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa.

Il testo contiene norme di applicabilità differita attraverso decreti legislativi (art. 1 contenente principi di legge delega) e norme immediatamente applicabili (artt. 2 e seguenti).

Tra i nuovi obblighi segnaliamo:

- *modifiche al D.Lgs.n. 626/94 - art. 3*

- l'obbligo per il datore di lavoro che copra il ruolo di committente di redigere un unico documento di valutazione dei rischi con le indicazioni delle misure predisposte per assicurare il coordinamento (comma 1 lettera a);
- l'obbligo di consentire l'accesso su richiesta ai dati relativi ai costi della sicurezza da parte dei RLS e delle organizzazioni sindacali (comma 1 lettera b);
- l'obbligo di consegna su richiesta al RLS di copia del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni (comma 1 lettera e).

Altre disposizioni di interesse imprenditoriale sono:

- le norme per il contrasto al lavoro nero ed in particolare la possibilità di sospendere l'attività quando si riscontri il significativo impiego di personale irregolare (art. 5);
- l'obbligo di munire di tesserino di riconoscimento gli addetti alle attività in regime di appalto o subappalto (art. 6) con

le modalità già note per l'analoga misura prevista per i cantieri edili dalla legge 4/8/2006 n. 248 (Bersani); si noti che quest'ultimo adempimento - cui corrispondono sanzioni - scatta a decorrere dal 1° settembre;

- le norme che introducono i poteri ispettivi degli organismi paritetici (art. 7). Poiché questa norma manca di dettaglio operativo circa le modalità di effettuazione di tali controlli riteniamo presumibile che la stessa venga fatta oggetto di disposizioni applicative più specifiche all'interno del decreto delegato e/o entro eventuali accordi sindacali di vario livello. Invitiamo comunque i soggetti interessati a vigilare circa le applicazioni pratiche di tale norma di principio per i potenziali effetti sui rapporti sindacali e sullo svolgimento delle attività aziendali;

- vi è a titolo sperimentale (art. 10) la concessione di un credito di imposta per il biennio 2008-2009, per un massimo del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di sicurezza sul lavoro.

Vi è da notare infine che la parte sul sistema sanzionatorio (art. 1 comma 2 lettera f) che pure modifica e aggrava fortemente la posizione del reo (per tale motivo la Confederazione ha contestato il merito del provvedimento) non appartiene alle disposizioni in vigore da subito ma verrà inclusa, debitamente formulata e precisata, nel decreto legislativo in corso di approntamento.

Per la redazione del Testo delegato, per il quale il Governo dispone di 9 mesi di tempo, sono stati istituiti presso il Ministero del Lavoro numerosi gruppi di lavoro specifici.

Area Ambiente e Sicurezza



PROGETTI INTEGRATI DI IMPRESA – REGIONE EMILIA ROMAGNA

(PROGRAMMA TRIENNALE IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE MISURA 1.1 AZIONE B)

Chi può partecipare?

- Sezione C estrazione di minerali, limitatamente ai settori indicati dalla normativa;
- Sezione D attività manifatturiera limitatamente ai settori indicati dalla normativa;
- Sezione E produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda;
- Sezione F costruzioni;
- Sezione I trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (limitatamente alla categoria 63 escluso le agenzie di viaggio e gli operatori turistici);
- Sezione K attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali (limitatamente ai codici 72, 73, 74.12.2, 74.12.3, 74.14, 74.15, 74.30, 74.70, 74.82);
- Sezione O limitatamente a smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili

Alcuni settori sono esclusi (esportazioni, fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, produzione di prodotti agricoli) o sottoposti a particolari limitazioni previste dalle disposizioni comunitarie vigenti (i.e. intensità d'aiuto pari al 40% degli investimenti ammessi per le PMI operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli).

Iniziative Finanziabili

A. Legge 1329/65 - Sabatini

Acquisizione di macchine utensili o di produzione, quali:

- a) I sistemi macchine, comprese le parti complementari e gli accessori;
- b) I macchinari e le attrezzature, portatili, fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, carrelli elevatori, nastri trasportatori, ecc.);
- c) Gli impianti completi per cucina;
- d) Gli impianti di condizionamento d'aria;
- e) Gli impianti elettrici, di segnalazione ed audiovisivi.

I contratti d'acquisto devono essere stipulati ai sensi dell'art. 1 della legge 1329/65 ed essere trascritti sull'apposito registro.

B. Legge 598/94

- Innovazione Tecnologica;
- Tutela Ambientale
- Innovazione Organizzativa
- Innovazione Commerciale
- Sicurezza sul Lavoro

Tutti i beni devono essere nuovi di fabbrica, funzionalmente collegati all'attività economica svolta dal beneficiario, utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità produttiva situata nel territorio regionale.

Sono in ogni caso **esclusi** i veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri, i macchinari ceduti in comodato, i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo).

I servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici, né connessi alle normali spese per il funzionamento dell'impresa.

Le spese relative al personale dipendente devono essere attestate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante.

Entità e tipologia del contributo

I contributi sono stanziati sui FINANZIAMENTI concessi da banche ed intermediari finanziari convenzionati a fronte di investimenti di importo non inferiore ad **Euro 75.000,00** e non superiore ad **Euro 1.560.000,00**.

Il contributo concesso consiste in un **abbattimento del tasso di interesse** di riferimento dal 23 al 60%;

Tempistica di realizzazione degli investimenti

Sono ammissibili gli investimenti da avviare successivamente alla data di presentazione della domanda.

Solo per gli investimenti riguardanti la Legge 598/94 per Innovazione Tecnologica e Tutela Ambientale, le spese possono essere sostenute, in misura comunque non superiore al 25% del programma d'investimento, nei 4 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Termine di presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate fino al
16 NOVEMBRE 2007

salvo previo esaurimento delle risorse disponibili da parte della Regione Emilia Romagna.

Chiara Ricci
(Responsabile Legge di incentivazione)

Settembre 2007

giovedì 06 settembre

- IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI
Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni

sabato 15 settembre

- FINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI
Termine del periodo di sospensione dei termini processuali riguardanti le giurisdizioni tributarie

lunedì 17 settembre

- IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente
- IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE
Versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione
- IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione
- IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente
- IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO
Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente
- CONTRIBUTI INPS MENSILI
Versamento all'INPS da parte dei datori di

lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

- GESTIONE SEPARATA INPS
Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

giovedì 20 settembre 2007

- IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI
Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni
- ISTANZA RIMBORSO FORFETARIO IVA AUTO (scadenza così prorogata dal DPCM 5 aprile 2007, pubbl. in G.U. 5/04/2007, n. 85)
Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'apposita istanza di rimborso della maggiore IVA a credito relativa agli acquisti effettuati dall'1/01/2003 fino al 13/9/2006, a seguito della Sentenza UE che ha sancito l'illegittimità della limitazione alla detrazione

martedì 25 settembre

- CORRISPETTIVI IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE
Primo invio telematico obbligatorio dell'ammontare dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione
- INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI (CONTRIBUENTI MINIMI IN FRANCHIGIA)
Termine per il primo invio dei corrispettivi conseguiti dal 1.1 al 31.8

domenica 30 settembre

- MOD. 730
Comunicazione al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minor o nessun acconto IRPEF rispetto a quello risultante dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3)